

Laura Pepe

*Incanalare e regolare la vendetta: i φονικοὶ θεσμοὶ draconiani*

1. *La legge sulla stele*

Nel corso del VII sec. a.C. un pervasivo movimento di codificazione determinò il proliferare della scrittura delle leggi in molte *poleis* di Grecia<sup>1</sup>. Atene non fece eccezione: se si crede a quanto riferito in *Ath. Pol.* 4.1, il suo primo legislatore, Draconte, pose le sue leggi (τοὺς θεσμοὺς ἔθηκεν)<sup>2</sup> al tempo dell'arcontato di Aristecmo, ossia nel 621/0 a.C.<sup>3</sup>. È sempre la *Ath. Pol.*, poco oltre (7.1), a riferire che il corpus legislativo di Draconte venne obliterato pochi lustri più tardi dal secondo legislatore ateniese, Solone, il quale tuttavia volle mantenere in vita le leggi del predecessore in materia di omicidio: [Σόλων] πολιτεῖαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους, τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς

---

<sup>1</sup> Non interessa qui indagare da quale parte di Grecia il movimento di codificazione prese le mosse – se nelle colonie magnogreche e siceliote, come sottolinea la tradizione letteraria (cfr., e.g., Arist. *Pol.* 1274 a 24 ss.) o altrove –, né analizzare nel dettaglio i possibili motivi che nel complesso determinarono la scrittura delle leggi, ovvero le conseguenze generali che la redazione scritta delle leggi comportò. Su questi temi rimando, e *plurimis*, a F. PRINGSHEIM, *Some Causes of Codification*, in «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», 34, 1957, pp. 301-311; M. GAGARIN, *Early Greek Law*, Berkeley, Los Angeles, London, 1986; M. GAGARIN, *Writing Greek Law*, Cambridge, 2008; K.-J. HÖLKESKAMP, *Written Law in Archaic Greece*, in «Proceedings of the Cambridge Philological Society», 38, 1993, pp. 87-117; R. THOMAS, *Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law*, in «Bulletin of the Institute of Classical Studies», 40, 1995, pp. 59-74; R. THOMAS, *Writing, Law and Written Law*, in M. GAGARIN, D. COHEN (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge, 2005, pp. 41-60; M. FARAGUNA, *Tra oralità e scrittura. Diritto e forme di comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto*, in «Dike», 9, 2006, pp. 63-91; G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico: dal Vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma, 2011, pp. 73 ss.; L. PEPE, *Some Remarks on Equality in Homer and in the First Written Laws. Response to Robert W. Wallace*, in D.F. LEÃO, G. THÜR (eds.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien, 2016, pp. 15-27, part. pp. 22 ss.

<sup>2</sup> Sul termine θεσμός e sul suo rapporto con νόμος vd., tra i molti, E. STOLFI, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, pp. 123 ss.

<sup>3</sup> Un ulteriore riferimento cronologico si trova in Eus. *Prep. Eu.* 10.11.33, per il quale il nomoteta operò al tempo della XXXIX Olimpiade. Al riguardo vd. R. STROUD, *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley, Los Angeles, 1968, pp. 66 ss.

[Ἀθηναῖοι] ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν. Proprio i φονικοὶ θεσμοὶ di Draconte, che pure con il tempo – come vedremo – dovettero subire qualche modifica rispetto a quanto il legislatore aveva inizialmente stabilito<sup>4</sup>, rimasero a lungo un punto di riferimento imprescindibile del “codice di leggi” di Atene: il che è dimostrato dal fatto che la città ne ordinò la ritrascrizione integrale nella forma originale (senza revisione alcuna, dunque<sup>5</sup>) oltre duecento anni più tardi, nel 409/8 a.C., quando, dopo il fallimento del colpo di stato di matrice oligarchica del 411 a.C., si procedette alla δοκιμασία delle leggi di Draconte e di Solone.

Il blocco di marmo sul quale la legge era stata al tempo ritrascritta, e che fu reimpiegato in età medievale come materiale da costruzione, venne ritrovato per un caso felice intorno al 1840, mentre erano in corso gli scavi archeologici presso la chiesa metropolitana di Atene<sup>6</sup>. Il testo dell’iscrizione – abbastanza leggibile nelle prime nove righe, contenenti il decreto con cui si ordinava la riproduzione della legge di Draconte (e in particolare le disposizioni con cui si chiedeva agli ἀναγραφεῖς di copiarla su una stele, ai πολεταί di comperare il marmo e agli Ἑλληνοταμίαι di pagarlo), ma, visto il cattivo stato di conservazione della pietra, ben più lacunoso nelle linee successive (che ospitano

---

<sup>4</sup> Non è necessario prendere alla lettera quanto Antifonte afferma in merito al fatto che le antichissime leggi di Draconte rimasero immutate nel tempo (Antiph. Her. 14 = Chor. 2: τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν). È per esempio significativo che nella legge epigrafica non siano menzionati i tribunali di Areopago, Palladio, Delfinio, competenti a giudicare rispettivamente gli omicidi ἐκ προνοίας, ἀκούσιος e legittimo (commesso in circostanze tali da non essere meritevole di sanzione, su cui vd. *infra*, § 000): segno del fatto che queste corti vennero istituite, almeno come tribunali di sangue, più tardi (in questo senso vd. C. PELLOSO, ‘Popular Prosecution’ in *Early Athenian Law: the Draconian Roots of the Solonian Reform*, in «Epeteris tou Kentrou Ereunes tes Istorias tou Ellenikou dikaïou», 45, 2014-2015, pp. 9-58, part. pp. 41 ss.). Ed è altresì importante segnalare che nelle disposizioni sulla stele la αἵδεσις (la composizione tra famiglie) sia possibile sempre (come dimostra il fatto che si pone un distinguo tra chi può concederla *tout court* e chi invece può concederla qualora l’omicidio sia stato giudicato ἀκούσιος), e non solo nel caso di omicidio ἀκούσιος, come invece accadrà in seguito (Dem. Mid. 43). Al riguardo vd. L. PEPE, *Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori*, Milano, 2012, pp. 81 ss.

<sup>5</sup> Contro l’idea che, nella ritrascrizione del 409/8 a.C., il testo più antico fosse stato integrato con emendamenti più recenti (idea sostenuta da molti studiosi, soprattutto in passato: vd., e.g., G. BUSOLT, H. SWOBODA, *Griechische Staatskunde*. II, München, 1926, pp. 808 ss.; C. HIGNETT, *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C.*, Oxford, 1952, pp. 306 ss.; E. RUSCHENBUSCH, *ΦΟΝΟΣ. Zum Recht Drakons und seiner Bedeutung für das Werden des athenischen Staates*, in «Historia», 9, 1960, pp. 129-154; S. TODD, *The Shape of Athenian Law*, Oxford, 1993, p. 33 nt. 7) rimando a L. PEPE, *Phonos*, cit., pp. 9 s.; E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text of Draco’s Law on Homicide*, in «Revue des Études Grecques», 136, 2023, pp. 1-52, part. pp. 17 ss.

<sup>6</sup> Per i dettagli del ritrovamento, le caratteristiche fisiche della stele e le peculiarità dell’epigrafe che essa contiene vd. R. STROUD, *Drakon’s Law*, cit., pp. 1 ss.

la legge vera e propria) – ebbene quel testo venne pubblicato nella sua *editio princeps* già nel 1842. Bisogna però attendere il 1867 per un’edizione più dettagliata, curata da Ulrich Köhler: il quale, dopo aver ripulito la superficie della pietra e aver riesaminato l’iscrizione, fu in grado di stabilire la lunghezza dello *stoichedon* (formato da 50 lettere) e di integrare le lacune del testo nelle linee comprese tra la 13 e la 23 con il ricorso al documento inserito al § 57 dell’orazione demostenica *Contro Macartato*<sup>7</sup>. Un’ulteriore edizione fu realizzata nel 1968 da Ronald Stroud: lo studioso dichiarò di essere stato in grado di leggere nell’epigrafe 218 nuove lettere, la maggior parte delle quali, sottolineò, confermavano le integrazioni di Köhler<sup>8</sup>.

L’edizione critica di Stroud è ancora oggi un riferimento imprescindibile per chi voglia studiare la legge di Draconte: e a quella sarà opportuno guardare, benché di recente sulla sua bontà siano stati manifestati seri dubbi da Edward Harris e Mirko Canevaro. I due studiosi, in un contributo pubblicato sulla *Revue des Études Grecques*, da un lato hanno messo in discussione – sulla base in particolare di argomenti legati a sticometria, lessico e logica – la genuinità del documento di Dem. *Mac.* 57, e dunque l’attendibilità dell’integrazione proposta da Köhler per colmare le linee 13-23 dell’iscrizione, e dall’altro hanno evidenziato le incongruità di quest’ultima, nella sua ricostruzione corrente, rispetto a quanto riferito da diverse fonti della tradizione manoscritta. Harris e Canevaro hanno altresì suggerito – ma solo come mere ipotesi, come loro stessi ammettono – alcune possibili integrazioni alternative per diversi altri punti dubbi dell’iscrizione<sup>9</sup>.

Non è questa la sede per discutere nel dettaglio le loro conclusioni, alcune delle quali mi trovano peraltro pienamente d’accordo. Specifico solo che per l’incipit della legge, che sarà qui il principale oggetto di indagine, continuerò ad avvalermi, almeno come ipotesi di partenza, della lettura risalente a Köhler e accolta anche nell’edizione di Stroud (e cioè: καὶ ἐὰμ μὲ ἕκ [π]πονοί[α]ς [κ]τ[ένει τίς τινα, φεύγ]ε[ν, sulla cui controversa interpretazione dovremo soffermarci), pur riconoscendo che la lacuna

---

<sup>7</sup> U. KÖHLER, *Attische Inschriften*, in «Hermes», 2, 1867, pp. 16-36, part. pp. 27 ss.

<sup>8</sup> R. STROUD, *Drakon’s Law*, cit., p. 2. L’edizione di Stroud è accolta anche nel recente volume di W. SCHMITZ, *Leges Draconis et Solonis (LegDrSol). Eine neue Edition der Gesetze Drakons und Solons mit Übersetzung und historischer Einordnung* (Historia Einzelschriften 270), Stuttgart, 2023, pp. 134-137.

<sup>9</sup> E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., *passim*.

centrale di ben 15 lettere fa sì che tale ricostruzione sia ampiamente ipotetica. In effetti, benché vada riconosciuta la bontà di alcune delle critiche sollevate contro di essa da Harris e Canevaro (in particolare in relazione alla presenza del doppio pronome indefinito τίς τινα, che, come giustamente notano gli autori, è “without parallel in Athenian laws”<sup>10</sup>), non risulta nel complesso accettabile la loro ipotesi di integrazione (καὶ ἐὰν μὲ ἴκ[π]ρονοί[α]ς [κ]τένει ἐὰν δ’ ἄκον κτέν]ε[ι, da intendere “even if one kills not intentionally but if one kills involuntarily”<sup>11</sup>), per la principale ragione che essa finisce per ripetere il medesimo concetto due volte, la prima in negativo e la seconda in positivo, con una ridondanza che, a quanto mi risulta, non trova conferma in alcun altro testo di legge in nostro possesso<sup>12</sup>.

## 2. Ipotesi sulla portata della legge di Draconte

Prima di affrontare l’analisi dell’incipit sono opportune alcune osservazioni di carattere generale. Molti dettagli importanti ci sfuggono in relazione al contesto che portò alla scrittura della legge: non è chiaro, per esempio, quale fu il ruolo istituzionale ricoperto da Draconte<sup>13</sup>, così come non è chiara l’occasione che offrì il destro per la sua redazione. L’ipotesi che questa fosse conseguenza diretta della situazione drammatica che si creò ad Atene dopo il fallimento della congiura di Cilone e il sacrilegio compiuto dagli Alcmeonidi, rei di aver ucciso a tradimento molti dei Ciloniani dopo aver dato loro garanzia di aver salva la vita<sup>14</sup> – che fosse conseguenza, dunque, di una “horizontal stasis”

<sup>10</sup> E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., p. 38.

<sup>11</sup> E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., p. 42. Per la verità, le integrazioni proposte dagli a. sono tre, differenti fra loro solo per un dettaglio minimo, e tale quindi da non alterare il significato complessivo della frase; si tratta, in particolare, della congiunzione posta tra la prima e la seconda subordinata ipotetica, che, oltre a ἐὰν δ’ (come da lettura riportata nel testo) potrebbe essere ἄν δὲ ovvero ἄλλὰ.

<sup>12</sup> Poco probante in tal senso il confronto con il passo ricordato dagli autori (i quali sono i primi a riconoscere la stranezza della doppia protasi) per avvalorare la bontà della loro ricostruzione (E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., pp. 42 s.), ossia Luc. Tyr. 12 (εἴ τις μὴ αὐτὸς μὲν ἀπέκτεινε μηδὲ τῇ χειρὶ ἔδρασεν τὸ ἔργον, ἠνάγκασεν δὲ καὶ παρέσχεν ἀφορμὴν τοῦ φόνου), per il semplice fatto che qui Luciano non sta citando *verbatim* un testo di legge, ma lo sta spiegando e commentando.

<sup>13</sup> L’ipotesi che Draconte fosse uno dei tesmoteti del 621/0 a.C. è stata avanzata, in passato, da G. GLOTZ, *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris, 1904, pp. 301 s., e ancora da R.J. BONNER, G. SMITH, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*. I, New York, 1930, p. 72.

<sup>14</sup> Principali fonti sulla congiura dei Ciloniani sono Hdt. 5.71; Thuc. 1.126; Plut. *Sol.* 12.

tra famiglie aristocratiche<sup>15</sup> – è oggi minoritaria rispetto a quella che imputa invece la sua creazione a una “vertical *stasis*” determinata dalle tensioni sociali, peraltro diffuse in tutte le *poleis* di Grecia, tra aristocrazia e popolo<sup>16</sup>.

L’opinione tradizionale – un’opinione che, va sottolineato, tende a non considerare la legge epigrafica come documento a sé, ma a leggerla (anche) alla luce di quel che di essa è noto attraverso le testimonianze della tradizione manoscritta, come se tra l’una e le altre non vi fosse soluzione di continuità<sup>17</sup> – vuole che proprio la risoluzione di tale “vertical *stasis*” permettesse di realizzare la soppressione della vendetta privata, diffusa nell’età precedente a quella della scrittura delle leggi, e di cui sono testimonianza esemplare i poemi di Omero (anche se poi già in quei poemi un primo superamento di vendetta è ravvisabile nell’esistenza di una composizione dell’offesa tramite il versamento volontario di una somma di beni, a titolo di “prezzo di riscatto”, da parte dell’offensore alla vittima o al suo gruppo familiare). Merito di Draconte sarebbe stato quello di affidare *in via esclusiva* la repressione dell’omicidio a specifici tribunali cittadini<sup>18</sup>. Non solo: i sostenitori dell’opinione tradizionale ritengono che in questo frangente divenne per la prima volta rilevante la *mens rea*, del tutto insignificante in un contesto dominato dalla vendetta (dal momento che, come è evidente, chi si vendica lo fa senza tenere in alcun conto l’intenzione o l’atteggiamento mentale di chi gli ha fatto offesa). In particolare, il legislatore distinse tra φόνος ἐκ προνοίας, (che per comodità designeremo come) “omicidio intenzionale” – nello specifico, come credo, commesso da un soggetto perfettamente consapevole del fatto che la sua azione avrebbe procurato la morte della vittima designata –, e φόνος ἀκούσιος, (che per comodità designeremo come) “omicidio involontario” – categoria residua comprendente tutti gli omicidi non

---

<sup>15</sup> L’ipotesi è che, in quel contesto, gli Alcmeonidi avessero fatto pressione su Draconte per indurlo a mantenere nelle leggi una serie di casi in cui uccidere non comportava impunità: questo avrebbe permesso a Megacle e ad altri esponenti della famiglia alcmeonide di andare esenti da pena per aver ucciso gli autori di un tentato colpo di stato. Al riguardo vd. S. FORSDYKE, *Exile, Ostracism, and Democracy. The Politics of Expulsion in Ancient Greece*, Princeton, 2005, pp. 86 s.

<sup>16</sup> Per un’analisi della questione e dello stato dell’arte vd. D.D. PHILLIPS, *Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to Demosthenes*, Stuttgart, 2008, pp. 36 ss.

<sup>17</sup> Anche sulla base della convinzione che le leggi di Draconte rimasero a lungo immutate, secondo quanto sostenuto da Antiph. *Her.* 14 = *Chor.* 2; ma al riguardo vd. *supra*, nt. 4 000.

<sup>18</sup> “When the aristocracy renounced blood-vengeance and self-help, the road was opened which led to the legal supremacy of the state” (corsivo mio): così V. EHRENBURG, *The Greek State*, London, 1969<sup>2</sup>, p. 21.

qualificabili come ἐκ προνοίας<sup>19</sup> –, stabilendo inoltre che il primo, giudicato nel tribunale dell'Areopago, dovesse essere punito con la morte, e il secondo, giudicato nel Palladio, con l'esilio (ma al riguardo va rimarcato come nell'iscrizione siano menzionati come organi giudicanti solo i *basileis* e i cinquantun efeti, e non vi sia traccia dei due tribunali appena ricordati, che compaiono invece nelle fonti letterarie: cfr., e.g., *Ath. Pol.* 57.3; *Dem. Aristocr.* 68-71: il che indurrebbe a credere che la creazione dei tribunali possa essere stata una delle novità introdotte successivamente a Draconte<sup>20</sup>).

Con un sistema così congegnato, insomma, Draconte avrebbe traghettato la città di Atene dal mondo irrazionale della vendetta a quello, razionale, del diritto<sup>21</sup>: una posizione, questa, sostenuta da diversi studiosi insigni soprattutto negli anni passati, ma ancora condivisa in tempi a noi più vicini. A titolo di esempio: nel 1976 Eva Cantarella scriveva che “la legge di Draconte segna il passaggio tra due momenti storicamente e ontologicamente diversi nella vita del diritto nel mondo greco [...]. La legge di Draconte introdusse la regola che non potesse farsi luogo a punizione dell'omicida se non a seguito di una sentenza, emessa da uno dei tribunali competenti”; in termini simili, nel 2008, David D. Phillips specificava che “the suppression of self-help in its most extreme and violent form and the *subjection of homicide to the jurisdiction of the state* were primary

---

<sup>19</sup> L. PEPE, *I criteri di imputazione soggettiva dell'omicidio in diritto ateniese*, in «Index», 43, 2015, pp. 421-452, *passim* e part. pp. 430 ss. Che cosa debba intendersi per φόνος ἐκ προνοίας è in realtà controverso, e le diverse ipotesi formulate postulano ora che il suo valore fosse ristretto, a indicare la premeditazione (così, e.g., E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976, pp. 97 ss.), ora che fosse ben più ampio, a comprendere tutti gli omicidi con l'esclusione di quelli colposi e/o accidentali (in questo senso vd., e *plurimis*, W.T. LOOMIS, *The Nature of Premeditation in Athenian Homicide Law*, in «Journal of Hellenic Studies», 92, 1972, pp. 86-95; C. PELLOSO, *Riflessioni intorno all'elemento soggettivo dell'omicidio doloso in diritto draconiano*, in «Rivista di Diritto Ellenico», 2, 2012, pp. 183-253, *passim* e part. p. 241, seguito da E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., p. 27). Contro l'idea, sostenuta da buona parte della dottrina, che le tipologie di φόνος contemplate da Draconte fossero tre, e cioè, oltre a ἐκ προνοίας e ἀκούσιος, anche μὴ ἐκ προνοίας, vd. L. PEPE, *Phonos*, cit., pp. 130 ss.

<sup>20</sup> Vd. *supra*, nt. 4 000.

<sup>21</sup> È peraltro diffusa in dottrina la convinzione che il medesimo passaggio fosse rappresentato, sulla scena del teatro di Dioniso, da Eschilo nell'*Orestea*: l'istituzione dell'Areopago, con i suoi giudici terzi incaricati da quel momento in poi di giudicare l'omicidio, spazzerebbe via la vendetta di cui sono segno le Erinni, trasformate infatti, al termine della tragedia, in divinità benevole: in questo senso vd. H.D.F. KITTO, *Form and Meaning in Drama. A Study in Six Greek Plays and of Hamlet*, London, New York, 1960, p. 62; A.J. PODLECKI, *The Political Background of Aeschylean Tragedy*, Ann Arbor, 1966, pp. 80 s.; A.H. SOMMERSTEIN (ed.), *Aeschylus' Eumenides*, Cambridge, 1989, p. 21; E. CANTARELLA, *Il diritto e il potere delle emozioni*, in «Teoria politica», 5, 2015, pp. 135-143, part. pp. 135 ss. *Contra*, D. ALLEN, *The World of Prometheus. The Politics of Punishing in Democratic Athens*, Princeton, 2000, p. 22; E. STOLFI, *La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle*, Bologna, 2022, pp. 41, 98 ss.

concerns of the lawgiver”; e ancora: “by bringing all homicides under the jurisdiction of the state, Draco *outlawed* retaliatory killing”<sup>22</sup> (i corsivi nelle citazioni sono miei).

Un’interpretazione di questo genere si inserisce peraltro in un filone abbastanza consolidato, che considera vendetta e diritto (o vendetta e giustizia) come entità in radicale antitesi l’una rispetto all’altra: mentre la prima domina in un mondo disordinato e violento, in cui all’offesa si reagisce in modo personale, irrazionale, emotivo e sproporzionato, il secondo impedisce i soprusi e prevede pene razionali, proporzionate all’offesa, e im-personali in quanto irrogate da organi terzi<sup>23</sup>. Ora, anche ammesso che questa contrapposizione sia cristallina (ma sul punto sarà necessario ritornare), è legittimo domandarsi se sia davvero possibile, e soprattutto fondato, affermare che la legge di Draconte operasse una rivoluzione *ex nihilo*, tale da obliterare del tutto quel che era stato in precedenza.

Per affrontare la questione può essere utile partire da quanto Aristotele riferisce nella parte finale del II libro della *Politica*: nel discorrere dei più antichi nomoteti di Grecia, lo Stagirita sottolinea a più riprese come, fatta salva qualche eccezione, nelle loro leggi non vi sia nulla di ἰδιον, di peculiare (da intendere qui nel senso di “innovativo”: tant’è che, per segnalare l’originalità, la ἰδιότης, di un istituto, il filosofo specifica che fu introdotto da un legislatore πρῶτος, “per primo”<sup>24</sup>). Il che vale anche per Draconte, nelle

---

<sup>22</sup> Rispettivamente, E. CANTARELLA, *Studi sull’omicidio*, cit., p. 124; e D.D. PHILLIPS, *Avengers of Blood*, cit., pp. 49, 53 (e dello studioso si vedano anche le conclusioni, pp. 56 ss.). Tra i sostenitori dell’opinione appena espressa nel testo vd., e plurimis, R.J. BONNER, G. SMITH, *The Administration of Justice*, cit., p. 55 s.; J.W. JONES, *The Law and Legal Theory of the Greeks. An Introduction*, Oxford, 1956, p. 259; U.E. PAOLI, s.v. *Omicidio (Diritto Attico)*, in *NNDI*, IX, Torino, 1965, pp. 835-839; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, pp. 286 ss.

<sup>23</sup> Sulla vendetta come antitesi del diritto rimando a P. DI LUCIA, R. MAZZOLA, *Diritto e vendetta*, in P. DI LUCIA, R. MAZZOLA (eds.), *Vindicta. Studi e testi sulla giustizia vendicativa*, Milano, 2019, pp. 7-17. E si veda ancora R. MAZZOLA, *Componere. Offesa e riconciliazione nell’ordinamento vendicativo*, Milano, 2020, p. 11 s. (con relativa bibliografia), circa il fatto che “il sostantivo ‘vendetta’ e l’aggettivo ‘vendicativo’ hanno acquisito, nel linguaggio comune e nel linguaggio scientifico, una caratterizzazione prevalentemente *negativa* e in antitesi rispetto al diritto, ritracciando il fenomeno della vendetta a reazioni istintuale violente che si ripetono nel corso di infinite spirali di offese e contro-offese” (corsivo dell’autore). Per la (critica alla) idea che la vendetta sia “rappresentata come esterna all’ordinamento penale dello Stato di diritto”, e per la (falsa) convinzione che la vendetta sia “una pulsione irrazionale che l’ordinamento giuridico deve dominare in ragione di una sua presunta superiorità razionale”, vd. I. TERRADAS SABORIT, *La vendetta nell’ordinamento vendicativo*, in P. DI LUCIA, L. MANCINI (eds.), *La giustizia vendicativa*, Pisa, 2015, pp. 125-139, pp. 128, 129.

<sup>24</sup> Così in Arist. *Pol.* 1274b5-7 a proposito di Caronda di Catana: Aristotele ricorda che Caronda, tra molte disposizioni che non presentavano alcuna peculiarità, fu il primo a introdurre una procedura particolare, la

cui leggi, poste per una πολιτεία esistente (πολιτεία δ' ὑπαρχούση τοὺς νόμους ἔθηκεν), “non vi è nulla di particolare o di degno di essere ricordato, se si eccettua la severità per via della grandezza delle sanzioni” (ἴδιον δ' ἐν τοῖς νόμοις οὐδέν ἔστιν ὃ τι καὶ μνείας ἄξιον, πλὴν ἢ χαλεπότης διὰ τὸ τῆς ζημίας μέγεθος, Aristot. *Pol.* 1274b). Ai suoi occhi, insomma, i νόμοι – *rectius*, i θεσμοί – di Draconte non contenevano novità degne di rilievo.

Sulla scorta di questa affermazione, è verosimile ritenere che, lungi dal rappresentare una cesura netta rispetto al passato, un cambio di passo che con un colpo di spugna finì per cancellare quel che era stato per dare inizio a qualcosa di totalmente nuovo, la scrittura delle leggi si limitasse a imprimere sulla pietra una consuetudine già esistente (proprio come accadde a Roma con le XII Tavole), al più specificando e dettagliando con precisione regole prima d'allora tramandate oralmente. In effetti è significativo che, in parziale controtendenza rispetto all'opinione dominante, già negli anni passati diversi studiosi esprimessero un giudizio ben più cauto in merito alla legge di Draconte. Al riguardo, meritano di essere segnalati due contributi presentati al *Symposion of Greek and Hellenistic Law* del 1990: il primo, a firma di Joseph Mèléze Mozdrejewski, rimarcava come Draconte con la sua legge avesse dato vita a un “système vindicatoire mitigé”, che, lungi dall'implementare in Atene un ben codificato sistema giudiziario “statale”, lasciava ampio spazio alle trattative e agli antichi metodi di composizione tra gruppi familiari, per lo più limitandosi a regolamentarli ovvero a “fixer la coutume ancienne sur des points qui peuvent éventuellement soulever des doutes dans la pratique”<sup>25</sup>. In termini simili, Sally Humphreys ricordava che “Drakon's law was formulated in the atmosphere of resentment generated by a recent episode of civile war,

---

ἐπίσηκῃς, per denunciare chi avesse testimoniato il falso: Χαρώνδου δ' ἴδιον μὲν οὐδέν ἐστι πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδομαρτυριῶν (πρῶτος γὰρ ἐποίησε τὴν ἐπίσηκῃν). A conferma del fatto che ἴδιον segnala una peculiarità innovativa sta anche il caso di Lesbo (*ibid.* 1274b18-23): è un νόμος δ' ἴδιος di Pittaco l'aver stabilito che gli illeciti commessi da individui ubriachi fossero soggetti a una sanzione pari al doppio rispetto a quella commessa da persone sobrie.

<sup>25</sup> J.M. MODRZEJEWSKI, *La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique*, in M. GAGARIN (ed.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln, Weimar, Wien, 1991, pp. 3-16, part. p. 9.

and has to be understood in that context rather than as a step in the development from the vendetta system [...] to written codification”<sup>26</sup>.

Per altro verso, è importante almeno fare un cenno al fatto che vendetta, da un lato, e diritto/giustizia, dall’altro, non rappresentano necessariamente due sistemi antinomici *tout court*, come per lungo tempo si è postulato<sup>27</sup>. Soprattutto a partire dagli studi di Hans Kelsen sul diritto delle società primitive e di Antonio Pigliaru sulla vendetta barbaricina<sup>28</sup>, è stata messa in luce la necessità di “analizzare la vendetta come parte di istituzioni sociali e giuridiche, piuttosto che studiarla come fenomeno esterno alle stesse”: il che vale soprattutto per quelle società nelle quali non è presente una distinzione netta tra giustizia civile e giustizia penale<sup>29</sup> – proprio come era l’Atene antica, non solo al tempo di Draconte ma anche in età successiva, ove a rilevare era non già la dicotomia tra illecito privato e pubblico, ma semmai quella tra δίκαι, azioni che potevano essere esperite solo dalla parte offesa (e tra queste notoriamente vi era l’azione per omicidio, δίκη φόνου), e γραφαί, azioni che potevano essere promosse da qualsiasi cittadino desiderasse farlo<sup>30</sup>. Ed è stato altresì sottolineato che “il rapporto tra diritto e vendetta può essere inteso in almeno tre modi”: oltre che come antitesi del diritto, infatti, la vendetta “può essere considerata [...] come *mezzo per realizzare il diritto*, come *oggetto del diritto*”<sup>31</sup>. Nel primo caso (vendetta come mezzo), la giustizia si perfeziona attraverso il contraccambio, ossia la restituzione dell’offesa<sup>32</sup>; nel secondo (vendetta come oggetto),

---

<sup>26</sup> S. HUMPHREYS, *A Historical Approach to Dracon’s Law on Homicide*, in M. GAGARIN (ed.), *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln, Weimar, Wien, 1991, pp. 18-45, part. pp. 35 s.

<sup>27</sup> È proprio degli storici del diritto penale di fine ’800 lo schema per cui la vendetta è “lo stadio ‘primitivo’ a partire dal quale, passando attraverso la fase delle ‘composizioni private’, si sarebbe infine giunti al monopolio statale della giustizia e delle pene” (così G. MORMINO, *Giustizia e vendetta nel pensiero di René Girard*, in «Rivista di Storia della Filosofia», 62, 2007, pp. 483-505, part. p. 485).

<sup>28</sup> H. KELSEN, *Society and Nature. A Sociological Inquiry*, London, 1943 (tr. it. *Società e natura. Ricerca sociologica*, Torino, 1992); A. PIGLIARU, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1959 (poi in *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1975).

<sup>29</sup> I. TERRADAS SABORIT, *La vendetta nell’ordinamento vendicatorio*, cit., p. 125.

<sup>30</sup> Contro l’idea, pure sostenuta in dottrina, di una coincidenza tra γραφαί e azioni penali vd. C. PELLOSO, ‘Popular Prosecution’ in *Early Athenian Law*, cit., pp. 37 ss., e in part. nt. 78.

<sup>31</sup> P. DI LUCIA, R. MAZZOLA, *Diritto e vendetta*, cit., p. 7 (corsivo degli autori).

<sup>32</sup> P. DI LUCIA, R. MAZZOLA, *Diritto e vendetta*, cit., pp. 9 s. (con relative note e bibliografia); gli autori fanno riferimento alla teoria della “commutative or catallatic justice” elaborata dal filosofo scozzese D.G. Ritchie (D.G. RITCHIE, *Aristotle’s Subdivisions of ‘Particular Justice’*, in «Classical Review», 8, 1894, pp.

la vendetta di sangue è considerata “un diritto e prima ancora un dovere incombente sulla parte offesa e sul suo gruppo parentale”<sup>33</sup>.

### 3. *L'incipit della legge*

Non si potrà prescindere dalle osservazioni e dalle teorie a cui si è or ora fatto un cenno quando si voglia provare a esprimere un giudizio complessivo su un testo così antico quale la legge di Draconte. Per cercare di capire quale fosse la sua portata sarà opportuno ritornare ad analizzare l'iscrizione a partire dal suo incipit, che, come credo, è cruciale per comprenderne l'intero contenuto.

Dopo l'intestazione ΠΠΟΤΟΣ ΑΧΣΟΝ, alla l. 10 (intestazione posta in lettere più grandi e più distanziate rispetto al resto, a indicare evidentemente che quel che segue è quanto contenuto in origine nel primo ἄξων sul quale la legge era stata inizialmente scritta<sup>34</sup>), il θεσμός draconiano esordisce alla linea 11 con queste parole (come si è in precedenza accennato, viene qui accolta la lettura proposta nell'edizione critica di R. Stroud):

Καὶ ἐὰμ μὲ ᾿κ προνοίας κτ[ένει τίς τινα, φεύγ]ε[v.

---

185-192) a partire da un passo dell'*Etica a Nicomaco* (Arist. *EN* 1132b21-25), in cui Aristotele menziona (per criticarla) la tesi pitagorica per cui “il giusto” (τὸ δίκαιον) consiste nel “restituire in contraccambio da un altro” (τὸ ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ). Segnalo peraltro che anche nell'*Orestea* di Eschilo (su cui vd. *supra*, nt. 000) è ampiamente ribadito, a proposito delle Erinni “perfette esecutrici di giustizia” (εὐθουδίκαιοι, *Eum.* 312), il principio per cui δίκη consiste nel “rispondere a male con male” (ἀνταμείβεσθαι κακοῖς, *Co.* 123), ovvero nel “subire quel che si è fatto” (δράσαντα παθεῖν, *Co.* 313).

<sup>33</sup> P. DI LUCIA, R. MAZZOLA, *Diritto e vendetta*, cit., p. 11, che a loro volta citano L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, Bari, 1989, p. 276.

<sup>34</sup> Con buona pace di chi invece pensa che l'indicazione πρώτος ἄχσον servisse a rinviare al contenuto del primo ἄξων, ove erano ricomprese le disposizioni in materia di omicidio volontario che non necessitavano di ritrascrizione perché erano ancora ben leggibili: in questo senso A.R.W. HARRISON, *Drakon's ΠΠΟΤΟΣ ΑΞΩΝ*, in «Classical Quarterly», 11, 1961, pp. 3-5, seguito da E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio*, cit., p. 89. Questa ipotesi è però smentita dal fatto che, alla l. 56 della stele, si trovano (ancora una volta in corpo più grande e più distanziato dalla linea precedente e da quella successiva) lettere compatibili con l'integrazione [δεύτ]ερος [ἄχσον], che chiaramente segnalano la trascrizione di quanto in origine posto nel secondo ἄξων: R. STROUD, *Drakon's Law*, cit., pp. 16 s.

Si tratta di un incipit estremamente controverso, soprattutto (ma non solo) per via del καί iniziale<sup>35</sup>. Mi sono soffermata altrove nel dettaglio sulle diverse ipotesi interpretative della frase, che mi limiterò qui a riproporre in forma sintetica<sup>36</sup>.

Buona parte della dottrina, soprattutto in passato, ha inteso il καί come congiunzione coordinante, “e”, a introdurre una norma di carattere sostanziale – e imperativo – relativa all’omicidio involontario (ἐὰμ μὲ ’κ προνοίας κτ[ένει τίς τινα], punito con l’esilio (φεύγ]ε[v]). Dunque, la traduzione della linea risulterebbe questa: “e se un individuo ne ha ucciso un altro involontariamente, vada in esilio”. Un’interpretazione, questa, ben poco plausibile per diversi ordini di motivi.

Accoglierla, infatti, implicherebbe in primo luogo postulare che questa disposizione sull’omicidio involontario (introdotta, appunto, da un καί con valore coordinante) sia parte di una sequenza, in cui a precedere dovevano evidentemente essere le norme relative alla forma di omicidio più grave, intenzionale: di tali norme, tuttavia, non vi è traccia nel nostro blocco di marmo<sup>37</sup>. Ed è arduo sostenere – come è stato fatto – che queste si trovassero su una stele separata e non conservata, o ancora che non fossero state ritrascritte perché in buono stato di conservazione<sup>38</sup>. Due sono le principali obiezioni a queste ipotesi: in primo luogo, il decreto contenuto nella parte iniziale dell’epigrafe, e risalente – come abbiamo visto – al 409/8 a.C., parla al singolare di “una stele di pietra” (ἐ στέλει λιθίνει, l. 7) su cui ritrascrivere *la* (dunque l’intera) legge di Draconte (τὸ[v] Δράκοντος νόμον τὸμ περὶ τοῦ φό[v]ο, ll. 4-5). Del resto, se anche si immaginasse una sequenza di disposizioni successive, di cui una relativa all’omicidio intenzionale e la seconda relativa all’omicidio involontario, tale sequenza sarebbe necessariamente segnalata dalle particelle connettive μέν... δέ (o anche soltanto da δέ nella seconda protasi), di cui invece qui non c’è traccia alcuna<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> R. STROUD, *Drakon's Law*, cit., p. 34: “Of all the words in the homicide law of Drakon, the first one, καί, has received the most study and commentary. The opening clause of the text seems *abrupt and awkward*” (corsivo mio).

<sup>36</sup> L. PEPE, *Phonos*, cit., pp. 13 ss.

<sup>37</sup> Per l’ipotesi che la legge di Draconte non disciplinasse l’omicidio volontario vd. da ultimi E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., pp. 27 ss.

<sup>38</sup> Vd. *supra*, nt. 34 000.

<sup>39</sup> Un cenno in questo senso già in G. BUSOLT, H. SWOBODA, *Griechische Staatskunde*, cit., p. 811 s.

Ancora, sarebbe alquanto singolare che a segnalare l'involontarietà sia l'espressione  $\mu\acute{\epsilon}$  [ $\mu\eta$ ] ἔκ προνοίας, e non invece l'aggettivo con valore predicativo ἄκων [ $\acute{\alpha}\kappa\omega\nu$ ] – che si legge peraltro poco oltre per due volte, la prima al nominativo e la seconda all'accusativo, alla l. 17. Del resto, sono proprio ἄκων, ovvero il corrispondente attributivo ἀκούσιος, gli aggettivi che nelle fonti ricorrono regolarmente, e in senso tecnico, per indicare la forma meno grave, involontaria, di omicidio; proprio come, per converso, l'espressione ἐκ προνοίας segnala l'omicidio più grave, intenzionale<sup>40</sup>. Né vale postulare che la perifrasi  $\mu\eta$  ἐκ προνοίας designi un'involontarietà differente rispetto a quella indicata da ἄκων/ἀκούσιος<sup>41</sup>: e non solo per mancanza di evidenza – perché le fonti in nostro possesso non parlano mai di omicidio involontario designandolo come  $\mu\eta$  ἐκ προνοίας –, ma soprattutto per ragioni sintattiche: la negazione soggettiva  $\mu\eta$  non può che riferirsi al verbo di modo soggettivo, il congiuntivo κτένει [ $\kappa\tau\acute{\epsilon}\nu\eta$ ], e non all'espressione ἐκ προνοίας<sup>42</sup>.

Per ovviare a queste obiezioni è stata avanzata (tra i primi da R. Stroud e M. Gagarin<sup>43</sup>) una valida ipotesi alternativa circa il valore del καί iniziale, che andrebbe inteso nel senso non di “e” ma di “anche”. Accogliendola, il significato complessivo della frase risulterebbe (spostando la negazione sul verbo): “anche nel caso che non uccida volontariamente”. Un'espressione – involuta, senza dubbio – a indicare che quel che segue non riguarda solo chi uccide volontariamente, ma “anche chi” non uccide volontariamente: nella sua concisione, insomma, la protasi includerebbe tanto gli omicidi volontari quanto quelli che volontari non sono.

<sup>40</sup> Cfr., e.g., Dem. Mid. 43; Dem. Arist. 50; Ath. Pol. 57.3; Arist. Pol. 1300b25.

<sup>41</sup> In questo senso vd., tra i primi, R. STROUD, *Drakon's Law*, cit., p. 41; E. CANTARELLA, Φόνος  $\mu\eta$  ἐκ προνοίας. *Contributo alla storia dell'elemento soggettivo nell'atto illecito*, in H.J. WOLFF (ed.), *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln, Wien, 1975, pp. 293-319; E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio*, cit., 1976, pp. 105 ss.; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., pp. 287 ss.

<sup>42</sup> Vd. M. GAGARIN, *Drakon and Early Homicide Law*, New Haven, London, 1981, p. 36.

<sup>43</sup> R. STROUD, *Drakon's Law*, cit., pp. 37 ss. (a parere del quale il καί iniziale servirebbe a enfatizzare la responsabilità dell'omicida anche nei casi in cui uccida involontariamente, e che postula inoltre che le norme sull'omicidio volontario fossero poste dopo quelle sull'omicidio involontario, in una parte sottostante e non leggibile della stele: per le debolezze di questa ipotesi vd., da ultimi, E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., p. 30); M. GAGARIN, *Drakon and Early Homicide Law*, cit., pp. 96 ss., sulla cui ipotesi interpretativa vd. oltre, nel testo.

Rimane però il problema di come intendere l'apodosi, che nella ricostruzione/integrazione di Köhler e Stroud è rappresentata da φεύγ]ε[v. Come si è accennato, il verbo è tradizionalmente inteso nel senso di “vada in esilio”, a designare dunque la pena. Si tratta però di una soluzione che non può essere accolta: e non solo perché l'esilio è la pena prevista per l'omicidio involontario, e, come si è appena visto, non è a questo tipo di omicidio soltanto che si riferisce nella protasi l'espressione μὲ ἔκ προνοίας κτένει. Neppure vale pensare, con M. Gagarin, che all'esilio fosse soggetto “anche” chi non uccide volontariamente, al pari, si (sott)intende, di chi commette un omicidio volontario<sup>44</sup>: le fonti in nostro possesso sono concordi nel ricordare che la pena per l'omicidio ἐκ προνοίας era la morte. Né fa eccezione Dem. *Mid.* 43, ove si afferma che οἱ φονικοὶ τοὺς μὲν ἐκ προνοίας ἀποκτινύνοντας θανάτῳ καὶ ἀειφυγίᾳ καὶ δημεύσει τῶν ὑπαρχόντων ζημιοῦσι: anche in questo caso l'unica sanzione per l'omicida volontario è la morte, mentre la ἀειφυγία, a cui si aggiunge la confisca dei beni (δήμευσις τῶν ὑπαρχόντων), non è una pena ma un rimedio di fatto, un allontanamento *volontario e perpetuo* che permette all'assassino di evitare la morte.

È però di natura lessicale la ragione più stringente che impedisce di pensare a φεύγεν come al termine indicante la pena: in effetti, il valore costante di φεύγω è “fuggire”, non già “andare in esilio”. Il che è evidente già nella testimonianza appena citata – ove, come si è visto, ἀειφυγία è la fuga perpetua –, ma risulta ancora più chiaro da due ulteriori passi della *Contro Aristocrate* demostenica.

Al § 45 dell'orazione si commenta la legge di cui si è chiesta lettura poco prima, e che sanziona il comportamento di chi depreda i beni degli omicidi in esilio. E che i soggetti siano in esilio per aver commesso un omicidio involontario, specifica Demostene, risulta non soltanto dal fatto che i beni dei soggetti in questione sono disponibili (perché quelli di chi uccide ἐκ προνοίας vengono confiscati), ma anche dal termine impiegato per indicarli, che non è il participio φεύγοντες ma ἐξελθότες:

‘ἐάν τις τινα τῶν ἀνδροφόνων’ φησὶ ‘τῶν ἐξελθούτων, ὧν τὰ χρήματα ἐπίτιμα.’  
τῶν ἐπ’ ἀκουσίῳ φόνῳ λέγει μεθεστηκότων. τῷ τοῦτο δῆλον; τῷ τ’

---

<sup>44</sup> *Supra*, nt. 43, anche in questo caso con le obiezioni di E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., pp. 30 ss. (a cui si rimanda anche per i riferimenti alla bibliografia precedente).

‘ἐξεληλυθότων’ εἰπεῖν, ἀλλὰ μὴ φευγόντων, καὶ τῷ διορίζειν ‘ὧν τὰ χρήματα ἐπίτιμα’. τῶν γὰρ ἐκ προνοίας δεδήμευται τὰ ὄντα.

“se uno degli omicidi che sono in esilio (ἐξεληλυθότων), i cui beni sono disponibili”. Si riferisce a coloro che sono lontani (μεθεστηκότων) per aver commesso un omicidio involontario. Da che cosa è chiaro? Dal fatto che afferma ‘sono in esilio’ (ἐξεληλυθότων) e non ‘sono fuggiti’ (φευγόντων), e dal fatto che specifica ‘i cui beni sono disponibili’, dal momento che i beni di chi uccide intenzionalmente vengono confiscati.

Non è dunque φεύγω, ma ἐξέρχομαι (o il sinonimo μεθίστημι, che si legge poco oltre) il termine che viene impiegato per designare la pena dell’esilio. E una variante di ἐξέρχομαι, ἀπέρχομαι, ricorre al § 72 della medesima orazione: qui Demostene ricorda che, in base al dettato della legge, chi sia stato condannato per omicidio involontario deve ἀπελθεῖν, andare in esilio, in un tempo prestabilito e seguendo una determinata strada (τί οὖν ὁ νόμος κελεύει; τὸν ἀλόντ’ ἐπ’ ἀκουσίῳ φόνῳ ἔν τισιν εἰρημένοις χρόνοις ἀπελθεῖν τακτὴν ὁδόν).

Se si vuole mantenere nel testo la lettura φεύγ]ε[ν, dunque, sarà necessario attribuire al verbo un valore differente. Una valida soluzione alternativa venne avanzata già nel 1972 da K. Tsantsanoglou, il quale suggeriva di intendere il termine nel senso di “essere sottoposto a processo”, ossia nell’accezione destinata a diventare stabile nel linguaggio giuridico di Atene dei secoli successivi. Non solo: considerando che, quando è impiegato con questo valore, il verbo è seguito dal genitivo indicante la colpa, Tsantsanoglou suggeriva anche di colmare la lacuna sostituendo φόνο (φόνου) a τινα: καὶ ἔαμ μὲ ’κ προνοίας κτ[ένει τίς, φόνο φεύγ]ε[ν: un’integrazione, questa, che supererebbe i dubbi legati alla presenza, nella lettura tradizionale, del doppio pronome indefinito τίς τινα<sup>45</sup>. Nel complesso, dunque, tenendo conto di tutte le osservazioni fin qui svolte, la

---

<sup>45</sup> K. TSANTSANOGLOU, Φόνου φεύγειν (*IG I<sup>2</sup> 115.11-13*), in *Kernos. Timetike prosphora son kathegete Georgio Bakalake*, Tessaloniki, 1972, pp. 170-179, *passim* e part. p. 173 (ma per l’idea che nel testo di Draconte φεύγω sia da intendere nel senso di “essere sottoposto a processo” vd. già H.J. TRESTON, *Poiné. A Study in Ancient Greek Blood Vengeance*, London, 1923, p. 194 s.). L’ipotesi di interpretazione di Tsantsanoglou è accolta da buona parte della dottrina più recente: e.g. da D. MIRHADY, *Drakonian Procedure*, in C. COOPER (ed.), *Epigraphy and the Greek Historian*, Toronto, Buffalo, London, 2008, pp. 15-30., p. 16 s.; D.D. PHILLIPS, *Avengers of Blood*, cit., p. 51; C. PELLOSO, ‘Popular Prosecution’ in *Early Athenian Law*, cit., pp. 191 ss.

frase suonerebbe: “anche nel caso in cui un individuo non uccidesse volontariamente, sia sottoposto a processo per omicidio”.

Come si è accennato al principio di questo contributo, Harris e Canevaro rigettano l'integrazione φεύγ]ε[v, soprattutto sulla base del fatto che nel documento epigrafico al verbo non può essere attribuito il significato di “essere sottoposto a processo”. Due sono le motivazioni che giustificano l'esclusione: innanzitutto, “there is no evidence of φεύγω used with this meaning before the Classical period”; in secondo luogo, postulare un simile valore implicherebbe attribuire al verbo “very significant levels of judicial sophistication”<sup>46</sup>. Entrambe le obiezioni sono tuttavia facilmente superabili. Quanto alla prima, va ricordato che il verbo φεύγω ricorre in Dem. *Aristocr.* 53, in un documento che riporta una legge la cui paternità è riferita a Draconte dallo stesso oratore (al precedente § 51). Va peraltro sottolineato che, mentre alcuni studiosi dubitano dell'autenticità di questo come di altri testi inseriti nel discorso – un dubbio che risulta dalle principali edizioni dell'orazione, in cui infatti i documenti sono segnalati come interpolati –, lo stesso Canevaro, nel suo studio relativo alle leggi e ai decreti inseriti nelle orazioni del corpus demostenico, ha dimostrato che non vi sono ragioni per sospettare della sua genuinità<sup>47</sup>. Ora, il testo della legge, su cui dovremo ancora ritornare, dopo aver enumerato i casi cd. di φόνοϛ δίκαιοϛ, in cui chi uccide non commette omicidio, stabilisce che τούτων ἔνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα, che – come dimostreremo a breve (vd. *infra*, 000) – non può se non significare che “in queste circostanze l'uccisore non sia sottoposto a processo”.

Quanto alla seconda osservazione, relativa, come si ricorderà, all'inverosimile livello di “judicial sophistication” di φεύγω come “essere sottoposto a processo”, essa viene vanificata dalla constatazione che nel documento epigrafico di Draconte è attestata per la prima volta l'espressione ἐκ προνοίας, destinata a diventare parte del lessico giuridico ateniese di classificazione degli omicidi: se è vero che a ἐκ προνοίας va attribuito un significato più specifico rispetto agli aggettivi (il primo dei quali già attestato nei testi di Omero) ἐκών, ἐκούσιος (perché, mentre questi ultimi rimandano a una generica “volontarietà”, πρόνοια, come si è accennato, indica la consapevolezza di

---

<sup>46</sup> E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., p. 40.

<sup>47</sup> M. CANEVARO, *The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus*, Oxford, 2013, pp. 64 ss.

ottenere un determinato risultato<sup>48</sup>), saremmo anche in questo caso di fronte a un “significant level of judicial sophistication”, che evidentemente è non affatto incompatibile con il documento in esame<sup>49</sup>.

In definitiva, è opportuno riconoscere che φεύγω, verosimilmente accompagnato dal genitivo φόβο, presenti nella legge il significato di “essere sottoposto a processo” (per omicidio), e pertanto che con la sua disposizione iniziale Draconte incoraggiasse il giudizio, da parte di figure riconosciute dalla città (e nello specifico i *basileis* nominati alla l. 12 e i cinquantuno efeti, menzionati alla l. 13 e poi ancora alla l. 17), “anche” di coloro che non avevano ucciso volontariamente, e non solo, come evidentemente accadeva nella prassi precedente, di quanti avevano ucciso con intenzione (per contestualizzare la disposizione, si può pensare – ma si tratta di mera supposizione – che prima dell’intervento di Draconte il gruppo familiare dell’ucciso tendesse a ricorrere agli organi giudicanti nei casi in cui era palese che l’omicida aveva agito in modo intenzionale, e che invece, in quelli a cui chiaramente mancava volontarietà, procedesse a una composizione privata con l’omicida che portava all’accordo su un prezzo di riscatto per evitare la vendetta: ma, dal momento che gli accordi privati potevano dare luogo a fraintendimenti e incertezze – come testimonia la scena processuale sullo scudo di Achille

---

<sup>48</sup> Per il valore complesso e le molteplici sfumature di significato di ἐκών/ἐκούσιος è imprescindibile G. RICKERT, *EKΩN and AKΩN in Early Greek Thought*, Atlanta, 1989; sul carattere intellettualistico del lessico greco della volontarietà vd. J.P. VERNANT, *Mito e tragedia nell’antica Grecia. La tragedia come fenomeno sociale estetico e psicologico*, Torino, 1976 [*Mythe et tragédie en Grèce ancienne*, Paris, 1972], pp. 29 ss. Per le differenze tra ἐκ προνοίας ed ἐκών, ἐκούσιος vd. L. PEPE, *I criteri di imputazione soggettiva*, cit., pp. 421 ss.

<sup>49</sup> Che a φεύγω vada attribuito il significato di “essere sottoposto a processo” potrebbe essere confermato dalla presenza, alla l. 21, di συνδιόκ]εν, a indicare l’attività di quanti (cugini, figli di cugini, suocero e genero, menzionati alla l. 22) si uniscono alla persecuzione in giudizio (indicata stabilmente nel lessico giuridico ateniese da διώκω). In questo caso – come si accennava anche al principio di questo contributo – è però opportuno accogliere *in toto* le critiche di E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., pp. 3 ss., che hanno dimostrato come l’integrazione del testo epigrafico proposta da Köhler e accolta da Stroud non sia verosimile, basata come è su di un documento non genuino in *Dem. Mac.* 57; del resto, come sottolineano gli studiosi (p. 10), “the verb συνδιώκειν is never found in texts about Athenian law and legal procedure”.

in *Il.* 18.497-508<sup>50</sup> – Draconte volle promuovere il ricorso al processo sempre, “anche” quando all’omicidio fosse mancata πρόνοια<sup>51</sup>).

#### 4. Abolizione della vendetta?

Ma, si dirà, il processo serviva a evitare la vendetta, e dunque a sottrarre al gruppo familiare della vittima la punizione del colpevole. L’interpretazione appena proposta della prima linea della legge, dunque, pur difforme rispetto all’ipotesi tradizionale, in fondo non farebbe altro che confermarla, almeno nelle conclusioni: dovremmo infatti desumere che Draconte abolì la vendetta privata, e stabilì la *necessità* che l’omicida fosse sottoposto a un processo, che *basileis* ed efeti giudicassero se costui avesse ucciso con o senza πρόνοια, che il reo subisse poi le conseguenze che la città aveva previsto per l’omicidio di cui era stato giudicato colpevole. Credo che non sia esattamente così, come cercherò di dimostrare focalizzando l’attenzione in particolare su tre punti.

a. Nella legge epigrafica, alle *Il.* 20-21, sono indicate le persone autorizzate a iniziare l’azione contro l’omicida. Se anche si ammette, con Harris e Canevaro, che le integrazioni proposte da Köhler e accolte da Stroud non siano del tutto ammissibili – perché, come accennato in precedenza, basate sul documento non genuino di Dem. *Mac.* 57<sup>52</sup> –, è però fuori di dubbio che in quelle linee si menzionassero i componenti del gruppo familiare a cui spettava la legittimazione attiva: un gruppo che comprendeva i parenti fino ai figli dei cugini, e dunque fino al sesto grado, come infatti confermano diverse fonti di tradizione manoscritta (cfr. part. Dem. *Eu. et Mnes.* 72: κελεύει γὰρ ὁ νόμος [...] τοὺς προσήκοντας ἐπεξιέναι μέχρι ἀνεψιαδῶν<sup>53</sup>). Ora, è significativo che questi fossero gli

---

<sup>50</sup> Sempre che si ammetta che motivo del contendere di quella scena processuale siano i dubbi sull’avvenuto pagamento dell’intero prezzo di riscatto. Sul punto vd. L. PEPE, *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie*, Torino, 2019, pp. 5 ss. (con discussione e bibliografia relativa alle altre ipotesi interpretative).

<sup>51</sup> Vd. anche D.D. PHILLIPS, *Avengers of Blood*, cit., pp. 49 ss.

<sup>52</sup> E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., pp. 3 ss. (vd. anche *supra*, § 000 e nt. 000).

<sup>53</sup> E cfr. anche Poll. 8.113: φόνου δὲ ἐξῆν ἐπεξιέναι μέχρις ἀνεψιῶν. Riferimenti meno specifici, ma che nondimeno rimandano agli appartenenti al γένος come unici titolati a esperire l’azione contro l’omicida, sono in Dem. *Pant.* 59 (ove si ricorda che, nel caso in cui la vittima abbia perdonato il suo omicida prima di morire, non è permesso intentare l’azione οὐδενὶ τῶν λοιπῶν συγγενῶν); Dem. *Eu. et Mnes.* 70 (ove si ribadisce che le leggi stabiliscono che a perseguire l’omicida siano [οἱ] ἐν γένει); in Plat. *Euth.* 4b, più genericamente, si parla del divieto di intentare l’azione per chi sia ἀλλότριος (perché la facoltà di esperirla è riservata a τῶν οἰκείων τις).

individui a cui – come testimoniano i poemi di Omero<sup>54</sup> – anche in precedenza era riconosciuto il diritto/dovere alla vendetta; anzi, è possibile che tra i principali obiettivi di Draconte vi fosse quello di indicare chi nello specifico poteva intentare l'azione (o, come si legge nel seguito della legge, procedere alla αἵδεσις, il “perdono” dell'assassino: vd. al successivo punto c.), a fronte di una precedente tradizione orale che al riguardo doveva essere ambigua e lasciare incertezza in merito alla precisa identità di chi aveva titolo per perseguire l'omicida<sup>55</sup>.

b. I parenti fino al sesto grado, ai quali soltanto, come si è visto, spettava esperire l'azione, non erano affatto obbligati a intenderla, dal momento che non esisteva alcuno strumento che li inducesse a farlo<sup>56</sup>: di conseguenza, nel caso mancasse chi desse il via

---

<sup>54</sup> In *Il.* 9.632-633, per esempio, Aiace ricorda ad Achille (per convincerlo ad accettare i doni che Agamennone gli offre al fine di placare la sua ira e riparare l'offesa per la sottrazione di Briseide) che vi è stato chi ha rinunciato alla vendetta e accettato il riscatto offerto dall'omicida per l'uccisione di un fratello o di un figlio (καὶ μὲν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος / ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος): dal che si evince che il diritto/dovere di vendetta spettava, senz'altro, a fratelli e a padri. Questi, tuttavia, non dovevano essere i soli titolati ad agire contro l'omicida: il gruppo doveva essere ben più ampio, a ricomprendere anche gli ἑταῖροι, quali erano per esempio Achille e Patroclo (ed è in forza di questo legame che il primo decide di vendicare il secondo); non sembra essere in effetti testimoniata nell'*Iliade* la notizia per la quale i due erano cugini, riportata per esempio in *Comm. ad Hom. Il.*, 1.175.26-29: Ἰστέον δὲ ὅτι τὸν Πάτροκλον ἢ παλαιὰ ἱστορία καὶ συγγενῇ τῷ Ἀχιλλεῖ παραδίδωσι λέγουσα, ὅτι Ἡσίοδος φησι Μενόιτιον, τὸν Πατρόκλου πατέρα, Πηλέως εἶναι ἀδελφόν, ὡς εἶναι ἀντανειψίους οὕτως ἀμφοτέρους ἀλλήλοις.

<sup>55</sup> Al riguardo vd. anche M. GAGARIN, *From Oral Law to Written Laws: Dracon's Law and Its Homeric Roots*, in E. CANTARELLA (ed.), *Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien, 2007, pp. 3-17, part. pp. 14 s., il quale ricorda (p. 15) “as many studies of oral cultures have shown, details in oral texts are unstable and often change with successive retellings. [...] Thus, when Draco wanted to communicate precise details of homicide procedure – which family members should participate [...] – he had to put this information in writing. This is the main reason why he wrote his law”.

<sup>56</sup> In questo senso vd. anche M. GAGARIN, *Drakon and Early Homicide Law*, cit., p. 139, il quale, dopo aver rimarcato che “there was no legal obligation for a relative to prosecute”, riconosce però che “there may well have been a strong social and moral obligation”. *Contra*, D.M. MACDOWELL, *Athenian Homicide Law: in the Age of the Orators*, Manchester, 1963, pp. 8 ss. (la cui opinione è ampiamente condivisa), pensa che vi fosse uno specifico dovere di perseguire l'omicida da parte dei parenti della vittima (“it was the duty of his relatives to take appropriate action”, p. 8), e che venir meno a questo dovere non fosse solo moralmente disdicevole (“a disgrace”, *ibid.*), ma portasse anche a conseguenze legali (“failure to take action against a killer was not merely disgraceful. It might also lead to conviction in a law-court”, p. 9). Lo dimostrerebbero in particolare due testimonianze: in Dem. *Theocr.* 28-29 a Teocrine si rinfaccia di essersi fatto corrompere dagli assassini di suo fratello, accettando da loro del denaro per non perseguirli in giudizio: ma al riguardo va notato, con M. GAGARIN, *Drakon and Early Homicide Law*, cit., pp. 138 s., che nel passo l'accordo portato a termine da Teocrine non viene mai definito illegale, né si parla della denuncia agli organi competenti degli assassini come di un obbligo. La seconda testimonianza è Dem. *Androt.* 2: il convenuto, Androzio, aveva esperito una γραφή ἀσεβείας, azione pubblica per empietà, contro lo zio dell'oratore, il

alla macchina processuale, l'omicida o rimaneva impunito, oppure, come avveniva in precedenza, era soggetto alla rappresaglia dei parenti (rappresaglia che continuava a contemplare comunque l'alternativa, ben attestata nei poemi di Omero, della composizione volontaria tra la famiglia dell'ucciso e l'omicida<sup>57</sup>). Anche in età successiva, del resto, l'intero sistema processuale ateniese mantenne natura rigorosamente accusatoria: nel caso di δίκαι, azioni cd. "private" (proprio come lo era quella per omicidio, δίκη φόνου), la legittimazione attiva spettava all'offeso o al suo gruppo familiare, mentre nel caso di γραφαί, azioni cd. "pubbliche", essa incombeva su ὁ βουλόμενος, ossia su chiunque (di regola cittadino ma in qualche caso anche meteco) lo volesse; di conseguenza, l'assenza di un accusatore volontario negava in radice la possibilità che si instaurasse un processo.

c. Anche qualora decidessero di adire le vie legali come prescritto da Draconte nella sua legge, i parenti della vittima non uscivano di scena dopo la denuncia del colpevole alle autorità. Al contrario – posto che, come ritengo verosimile, si immagini che le disposizioni sulla stele seguano una sequenza diacronicamente ordinata – una volta che gli organi giudicanti si fossero pronunciati sul caso, stabilendo se l'omicida aveva ucciso con o senza πρόνοια, quest'ultimo ritornava alla mercé dei parenti: questo è quanto risulta dalle linee successive alla stele, a partire dalla l. 13, ove sono indicate le persone titolate a concedere la αἵδεσις, il "perdono". Tale αἵδεσις non era altro se non l'evoluzione della composizione volontaria già prevista da Omero, che Draconte provvede a istituzionalizzare e regolamentare nel dettaglio, indicando, oltre agli individui legittimati ad accordarla, anche il momento in cui questi dovevano intervenire (un momento successivo al verdetto degli organi giudicanti), e le modalità del suo perfezionamento (per il quale era necessaria l'unanimità, dal momento che "prevale chi si oppone", τὸν

---

quale, a sua volta, era stato accusato di aver ucciso suo padre: di nuovo, tuttavia, va sottolineato che nulla nel passo depone a favore del fatto che poteva essere esperita un'azione nei confronti del parente che non avesse portato in tribunale il presunto omicida. Non prova l'esistenza dell'obbligatorietà dell'azione per omicidio neppure Plat. *Leg.* 866b, ove si afferma che il parente della vittima che non avesse perseguito l'omicida poteva essere portato in tribunale da ὁ βουλόμενος e "costretto a star lontano per cinque anni dalla patria": nessuna altra fonte riferisce di una simile misura con riferimento a Draconte e alla sua legge.

<sup>57</sup> Contro l'idea che Draconte avesse vietato anche la composizione privata tra omicida e parenti della vittima (espressa, per esempio, da D.M. MACDOWELL, *Athenian Homicide Law*, cit., p. 9; D.D. PHILLIPS, *Avengers of Blood*, cit., pp. 52 s., 80 ss.), vd. M. GAGARIN, *Drakon and Early Homicide Law*, cit., pp. 138 s.; E. CARAWAN, *Rhetoric and the Law of Draco*, Oxford, 1998, pp. 17 ss.

κο[λύοντα κρατῶν, ll. 14, 16)<sup>58</sup>. Legittimati alla αἵδεσις erano gli stessi individui a cui era data facoltà di agire contro l'omicida, e cioè i parenti fino al sesto grado (ll. 13-16); in assenza di costoro, ma solo nel caso in cui fosse stato riconosciuto che l'omicida aveva ucciso in modo involontario, ad addivenire alla αἵδεσις potevano essere anche dieci membri della fratria (ll. 16-19)<sup>59</sup>. Come si accennava, era richiesta l'unanimità; di conseguenza, nel caso che uno solo si opponesse, la αἵδεσις era negata. La legge non specifica che cosa accadesse in quella circostanza, evidentemente perché rimaneva valida la consuetudine già in uso, che doveva lasciare al gruppo familiare la decisione delle sorti dell'omicida; ed è plausibile pensare che i parenti procedessero personalmente con la messa a morte di chi era stato giudizialmente riconosciuto colpevole di omicidio intenzionale, e invitassero chi era stato giudicato autore di un omicidio involontario a prendere la via dell'esilio.

##### 5. L'autorizzazione al self-help

Draconte non si limita a dare indicazioni ordinate sulle modalità del processo, specificando quali persone possano agire contro chi uccida con o senza πρόνοια e come, dopo il verdetto degli organi giudicanti, vada concessa la αἵδεσις. La parte successiva della legge, a partire dalla l. 33 (una parte estremamente danneggiata e lacunosa, difficilmente integrabile ma nonostante questo comprensibile nel suo contenuto generale), contiene un'ulteriore sezione nella quale erano elencate le circostanze in cui chi uccideva non incorreva in sanzione alcuna. Sono i casi di φόνοϛ δίκαιος (anche se poi

---

<sup>58</sup> Sulla αἵδεσις vd. diffusamente E. HEITSCH, *Aidesis im attischen Strafrecht*, Wiesbaden, 1984. Che la αἵδεσις consistesse in una somma di denaro che l'assassino versava alla famiglia è esplicitamente affermato in *Lex. Patm.* 148.12-14 (Erbse-Latte): Αἵδεσις δ' ἔστι τὸ δυσωπῆσαι ἰκετεία καὶ χρήμασι τοὺς οἰκείους τοῦ πεφονευμένου· τὰ δὲ χρήματα ταῦτα καὶ ὑποφόνια ἐκαλεῖτο (e, in relazione agli ὑποφόνια, vd. Harp. s.v. ὑποφόνια: τὰ ἐπὶ φόνοϛ διδόμενα χρήματα τοῖς οἰκείοις τοῦ φονευθέντος, ἵνα μὴ ἐπεξίωσιν).

<sup>59</sup> Per le criticità poste dalle integrazioni in queste linee vd. ancora E.M. HARRIS, M. CANEVARO, *Towards a New Text*, cit., pp. 11 ss., che non propongono però soluzioni alternative. Da sottolineare che, qualora si accolga la lettura proposta da Köhler e Stroud, perderebbe ulteriormente di forza l'ipotesi per cui la stele accoglie solo la parte della legge di Draconte relativa all'omicidio involontario: è evidente, infatti, che le norme sulla αἵδεσις sono relative a *tutti* gli omicidi, tant'è che si sottolinea come solo nel caso, giudizialmente riconosciuto dagli efeti e di minore gravità, che un individuo abbia ucciso ἄκων, il gruppo dei titolati a dialogare con l'omicida venga allargato ai frateri, al di fuori della cerchia dei parenti fino al sesto grado. Bisogna anche supporre che le regole relative alla αἵδεσις cambiassero in età successiva, se è vero che più tardi essa divenne possibile solo per l'omicida involontario (in questo senso Dem. *Mid.* 43, su cui vd. anche *supra*, nt. 4 000)

questa espressione non appare stabilmente nelle fonti, che al riguardo si esprimono con terminologia varia: per esempio con ἐννόμως κτείνειν, ἀποκτείνειν κατὰ τοὺς νόμους *vel sim.*)<sup>60</sup>.

È noto che in età classica l'autore di un φόνος δίκαιος era processato nel Delfinio, e che compito di questo tribunale era valutare se l'imputato, che ammetteva di aver ucciso ma dichiarava di averlo fatto κατὰ τοὺς νόμους (*Ath. Pol.* 57.3; cfr. *Dem. Aristocr.* 74), avesse effettivamente ucciso nelle circostanze previste dalla legge, ed era di conseguenza meritevole di impunità. Del Delfinio non vi è però traccia nella legge epigrafica; né è possibile dire se nella sezione qui in esame fossero nominati gli efeti, che compaiono nelle linee iniziali della legge come incaricati di pronunciarsi nei processi per omicidio<sup>61</sup>. È dunque lecito domandarsi se Draconte, oltre a prevedere impunità per chi uccideva κατὰ τοὺς νόμους, avesse anche stabilito che l'impunità poteva essere concessa solo a seguito della pronuncia di un organo giudicante, secondo le regole in uso in età successiva. Credo che a questa domanda non si possa che rispondere negativamente: quel che cercherò di dimostrare è che la legge, dopo aver indicato in che modo il sentimento di vendetta del gruppo di appartenenza della vittima poteva essere incanalato attraverso la sottoposizione a processo di chi aveva ucciso con o senza πρόνοια, proseguiva con il segnalare in quali casi chi uccideva era semplicemente legittimato a farlo dalla città, e andava esente non solo da pena ma anche da processo.

Le condizioni della stele – che, come si accennava, in questa parte è molto danneggiata – permettono di individuare con un buon margine di verosimiglianza soltanto due circostanze. La prima, alle ll. 33-35, riguarda chi uccide l'ἄρχον]τα χερῶν ἀδίκων, ossia chi inizia una rissa colpendo per primo (un caso su cui torneremo tra breve)<sup>62</sup>; la

---

<sup>60</sup> Tanto φόνος δίκαιος quanto ἐννόμως κτείνειν si leggono in *Dem. Aristocr.* 74; per ἀποκτείνειν κατὰ τοὺς νόμους vd. *Ath. Pol.* 57.3; per espressioni simili vd., e *plurimis*, *Dem. Lept.* 158 e 180; *Harp. s.v. ἐπὶ Δελφινίῳ*; *Poll.* 8.119.

<sup>61</sup> Per il vero, l'integrazione διαγιγνώσκ[εν δὲ τὸς ἐφέτ]ας è proposta alle ll. 35-36, in mezzo ai due casi identificabili sulla stele in cui è lecito uccidere (vd. oltre, nel testo); ma tale integrazione non è supportata da alcuna testimonianza nelle fonti di tradizione manoscritta, e del resto il ricorso al διαγιγνώσκειν degli efeti sarebbe in contrasto con la clausola νηποινεῖ τεθνάναι, integrata al termine della seconda disposizione (l. 38), sulla base di *Dem. Aristocr.* 60: e νηποινεῖ τεθνάναι indica che l'uccisore è immediatamente esente da pena, non lo è a seguito del verdetto di un organo giudicante (gli efeti, appunto).

<sup>62</sup> L'integrazione (al solito proposta da Köhler e confermata da Stroud) è contestata da E.M. HARRIS, *The Nature of Self-Defense in Draco's Homicide Law. The Restoration of IG I<sup>3</sup> 104, lines 33-35*, in «Hyperboreus», 22, 2016, pp. 203-216, che nega inoltre la relazione tra l'espressione ἄρχων χερῶν ἀδίκων

seconda, alle ll. 37-38, considera legittima l'uccisione dell'individuo che porta via beni altrui, in modo violento e ingiusto (alla l. 37 si riconosce il participio ἀμυνόμενος, che rende possibile l'integrazione con la legge ricordata in Dem. *Aristocr.* 60: ἐὰν ἄγοντα ἢ φέροντα βία ἀδίκως εὐθὺς ἀμυνόμενος κτείνει, νηποινεῖ τεθνάναι).

È però verosimile che fossero previsti altri casi, segnalati nella parte sottostante e non leggibile della stele; ed è parimenti verosimile ritenere che tra questi rientrassero le ipotesi contemplate nel documento inserito nella *Contro Aristocrate* demostenica, al § 53, a cui già in precedenza si è fatto cenno per avvalorarne l'autenticità. Il testo recita:

Ἐάν τις ἀποκτείνει ἐν ἄθλοις ἄκων, ἢ ἐν ὁδῷ καθελὼν ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας, ἢ ἐπὶ δάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπ' ἀδελφῇ ἢ ἐπὶ θυγατρὶ, ἢ ἐπὶ παλλακῇ ἢν ἂν ἐπ' ἐλευθέροις παισὶν ἔχῃ, τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα.

Se uno uccide [l'avversario] nei giochi in volontariamente, o [il brigante] sorpreso per strada, o [il commilitone] in guerra per errore, o [l'uomo sorpreso in flagrante] con la moglie, la madre, la sorella, la figlia o la concubina che tenga per avere figli liberi, per tutti questi motivi l'uccisore non sia sottoposto a processo.

L'elemento più interessante del passo è la clausola finale τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα, ove ricompare il verbo φεύγω. Che, nelle traduzioni correnti, è inteso come

---

e l'omicidio legittimo, sostenendo che “the phrase ‘starting unjust blows’ never occurs in passages about homicide but only in passages regarding the law about assault (δίκη αἰκείας)” (p. 205). Non nego che l'espressione potesse essere impiegata *anche* in casi di αἰκεία (ricordati dallo studioso alle pp. 206 ss. del suo contributo); il che però non esclude che essa ricorresse pure nell'eventualità che l'individuo, restituendo il colpo ricevuto, avesse causato la morte dell'aggressore – nel qual caso si sarebbe trattato di omicidio legittimo. A provarlo, oltre al testo della *Terza Tetralogia* di Antifonte che verrà a breve analizzato, è per esempio Dem. *Aristocr.* 50 (pace EM. HARRIS, *The Nature of Self-Defense*, cit., pp. 206 s.): l'oratore, dopo aver sottolineato che l'importanza delle circostanze e dell'intenzione non valgono *soltanto* nelle questioni relative all'omicidio, menziona il caso di chi colpisce per primo (τύπτῃ τινά [...] ἄρχων χειρῶν ἀδίκων), ricordando che non commette ingiustizia colui che risponde all'aggressione (εἴ γ' ἡμύνατο, οὐκ ἀδικεῖ). Il riferimento al “non commettere ingiustizia” (οὐκ ἀδικεῖ) è generico, e dunque può ben riferirsi tanto a chi non è colpevole di αἰκεία perché non sferra per primo un colpo ma si limita a ricambiarlo, quanto a chi non è colpevole di φόνος perché, nel ricambiare il colpo, giunge a uccidere. In effetti, l'imputato della *Terza Tetralogia*, accusato di aver ucciso con un colpo il vecchio che lo aveva colpito per primo, usa la stessa espressione per invocare la propria innocenza (Antiph. *Tetr.* III 2.2: τὸν γὰρ ἄρξαντα τῆς πληγῆς, εἰ μὲν σιδήρῳ ἢ λίθῳ ἢ ξύλῳ ἡμυνάμην αὐτόν, ἡδίκουν μὲν οὐδ' οὕτως). E [Apoll.] *Bibl.* 2.4.9.2 rievoca il caso di Eracle che uccide il suo maestro di musica Lino dopo essere stato da quello percosso, e, sottoposto a processo per omicidio, si appella con successo alla legge (la cui paternità è qui riferita al mitico re Radamanto) in base alla quale ὃς ἂν ἀμύνηται τὸν χειρῶν ἀδίκων κατάρξαντα, ἀθῶον εἶναι, “è immune da colpa colui che reagisce contro chi lo aggredisce ingiustamente”.

sempre nel senso di “andare in esilio”: ne risulterebbe pertanto che, in tutte le circostanze in precedenza contemplate, chi uccideva non sarebbe stato condannato alla pena dell’esilio. Ora, anche ammettendo che “andare in esilio” sia uno dei possibili valori del verbo (cosa che, come sappiamo, non è), questo significato a maggior ragione non potrebbe essergli riconosciuto in questa circostanza: posto che l’esilio è la pena prevista per il solo omicidio involontario, è chiaro che non tutti i casi individuati dalla legge, qualora la scriminante non sia presente, configurano omicidio involontario. Il che vale in particolare per l’ultima ipotesi, ossia l’uccisione dell’autore di un illecito sessuale – μοιχός (seduttore) o violentatore che fosse<sup>63</sup> –, come ben dimostra l’impianto difensivo della *Per l’uccisione di Eratostene* di Lisia: Eufileto, convenuto nel Delfinio in quanto uccisore di Eratostene, amante della propria moglie, afferma che il suo omicidio sarebbe stato legittimo “in qualunque modo” fosse riuscito a mettere le mani sul rivale (ὅτινιούν τρόπῳ τὸν τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν διαφθείραντα λαμβάνων, Lys. *Caed. Er.* 37): dunque anche nel caso che avesse ucciso volontariamente e con premeditazione, dopo aver organizzato un piano per coglierlo sul fatto e toglierlo di mezzo. In caso di insussistenza di circostanze esimenti, dunque, Eufileto – al pari di chiunque, come lui, avesse ucciso un μοιχός – sarebbe stato accusato di φόνοϛ ἐκ προνοίας, e, se giudicato colpevole, condannato a morte. Il che è ulteriore e definitiva conferma del fatto che nel passo in esame φεύγω non può significare “non vada in esilio”, ma soltanto “non sia sottoposto a processo”: un valore confermato peraltro dal commento successivo di Demostene al testo della legge, quando, al § 55, l’oratore chiosa l’espressione μὴ φεύγειν con οὐ δίκην ὑπέχειν, “non subire un processo”. E l’assenza di processo, nel dettato originale della legge, risulta confermata anche da Dem. *Phil.* 3 44: ἀλλ’ ἐν τοῖς φονικοῖς γέγραπται νόμοις, ὑπὲρ ὧν ἂν μὴ διδῶ φόνου δικάσασθαι, “nelle leggi sull’omicidio sono individuati per iscritto i casi per i quali non è concesso intentare processi per omicidio”.

Non solo. I casi di omicidio legittimo sopra elencati, pur eterogenei, possono essere ricondotti a due categorie: uccisione accidentale o involontaria di un innocente

---

<sup>63</sup> E dunque non solo il μοιχός, come si legge invece nella riformulazione di *Ath. Pol.* 57.3: al riguardo vd. D. COHEN, *The Athenian Law on Adultery*, in «Revue Internationale des Droits de l’Antiquité», 31, 1984, pp. 147-165, part. pp. 151 s.; E.M. HARRIS, *Did the Athenians Regard Seduction as a Worse Crime Than Rape?*, in «Classical Quarterly», 40, 1990, pp. 370-277, part. pp. 372 ss. (poi in E.M. HARRIS, *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge, 2006, pp. 283-295, part. pp. 286 ss.).

(e.g. il commilitone, l'avversario in una competizione); e uccisione volontaria di un colpevole (e.g. l'aggressore, il brigante, l'autore di un illecito sessuale)<sup>64</sup>. Ai nostri fini è il secondo gruppo a essere rilevante, perché è evidente che l'assenza (non solo di pena ma anche di) processo implica che la legge di Draconte lasciava ampio margine, se non propriamente all'esercizio della vendetta, almeno a quella del *self-help*, della giustizia privata: vi sono circostanze in cui il legislatore permette alla vittima di reagire all'offesa come vuole, consentendogli di uccidere senza subire conseguenza alcuna. L'abbandono del *self-help* – o almeno del *self-help* nella sua forma più radicale – fu l'esito di un processo lento e graduale, forse ancora in essere tra la fine del V e i primi anni del IV sec. a.C.

Due, come credo, sono le testimonianze più rilevanti in questo senso. La prima è la già citata prima orazione di Lisia, *Per l'uccisione di Eratostene*. Nel processo a suo carico nel tribunale del Delfinio, l'imputato Eufileto si sforza di dimostrare che non ha ucciso Eratostene per prendersi una personale vendetta, ma perché così ordinano le leggi della città: οἱ [νόμοι] κελεύουσι μέν, εἴαν τις μοιχὸν λάβῃ, ὃ τι ἂν οὖν βούληται χρῆσθαι (Lys. *Caed. Her.* 49). Possiamo qui sorvolare sul fatto che la dichiarazione di Lisia/Eufileto contiene una evidente forzatura, dal momento che le leggi non *ordinano* all'avente potestà sulla donna di uccidere chi è colto sul fatto mentre consuma con lei un illecito sessuale, ma semmai gli *consentono* di farlo, garantendo impunità per l'omicida che abbia ucciso rispettando determinate condizioni. Quel che va invece rilevato (ed è stato più volte rilevato in dottrina) è che la mole di argomenti addotti dalla difesa per dimostrare di non essere meritevole di pena è chiara prova del fatto che al tempo – un anno imprecisato agli inizi del IV secolo – la legge di Draconte che garantiva impunità a chi in prima persona uccideva il μοιχός era ormai divenuta lettera morta<sup>65</sup>: alla vendetta (o comunque alla reazione incontrollata) che essa autorizzava si preferiva un processo in

---

<sup>64</sup> Così M. GAGARIN, *Self Defense in Athenian Homicide Law*, in «Greek, Roman, and Byzantine Studies», 19, 1978, pp. 111-120, part. p. 111; ma per diverse ipotesi di classificazione delle fattispecie di omicidio legittimo vd. anche E. CANTARELLA, *Studi sull'omicidio*, cit., pp. 131 ss.; D.D. PHILLIPS, *Assumption of Risk in Athenian Law*, in D.P. KEHOE, T.A.J. MACGINN (eds.), *Ancient Law, Ancient Society*, Ann Arbor, 2017, pp. 45-65.

<sup>65</sup> In questo senso vd. D. COHEN, *The Athenian Law on Adultery*, cit., pp. 157 ss.; D. COHEN, *Law, Sexuality, and Society. The Enforcement of Morals in Classical Athens*, Cambridge, 1991, pp. 114 ss.; E. CARAWAN, *Rhetoric and the Law of Draco*, cit., pp. 287 ss.

cui il *μοιχός* era condotto al cospetto del tribunale mediante azione idonea (la *γραφὴ μοιχείας*); erano dunque i giudici cittadini, e non l'avente potestà sulla donna, a stabilire se l'autore della *μοιχεία* era colpevole, e, nel caso fosse stato giudicato tale, a eseguire la condanna.

Un'ulteriore testimonianza dimostra che con il tempo vennero posti limiti a un originario esercizio indiscriminato del *self-help*, che Draconte aveva invece autorizzato pur circoscrivendolo a casi determinati: essa è relativa all'ipotesi di uccisione legittima di chi sferra il primo colpo (*ἄρχων χειρῶν ἀδίκων*), leggibile, come si è sopra accennato, alle ll. 33-35 della stele. L'opera che ha per oggetto il caso in questione è per la verità alquanto problematica: si tratta infatti della *Terza Tetralogia* di Antifonte; e le *Tetralogie*, esercizi di scuola di stampo sofisticato su casi tipici di omicidio, strutturati come *δισσοὶ λόγοι*, hanno sollevato in dottrina questioni complesse di datazione e di coerenza rispetto alle leggi di Atene. Come ho mostrato altrove, tuttavia, non mi pare ci siano dubbi nel ritenere che le *Tetralogie* siano perfettamente inscrivibili nel contesto di fine V secolo. Per dirla con Victoria Wohl, “they offer a theoretical *mimesis* of legal *praxis*. [...] In their staged scenarios we can watch the play of contemporary legal thought”<sup>66</sup>.

Ora, il processo fittizio della *Terza Tetralogia* vede come parte attrice il parente di un vecchio ucciso, e come convenuto il giovane che, dopo essere stato in precedenza colpito dal vecchio (*ἄρχων χειρῶν ἀδίκων*, 2.1; cfr. 2.2, τὸν γὰρ ἄρξαντα τῆς πληγῆς), aveva restituito il pugno ricevuto, causando la morte del suo aggressore. La difesa, chiaramente evocando (senza nominarla) la legge di Draconte, sostiene di meritare impunità per aver agito in modo conforme alla legge, e non già ἄνομως, come invece l'accusa sostiene (1.2). Non solo. Specifica che non avrebbe commesso alcuna ἀδικία neppure se, anziché ricambiare il pugno ricevuto dal vecchio con un altro pugno, come pure aveva fatto, la sua reazione fosse stata di molto superiore rispetto all'offesa ricevuta (2.2):

τὸν γὰρ ἄρξαντα τῆς πληγῆς, εἰ μὲν σιδήρῳ ἢ λίθῳ ἢ ξύλῳ ἡμυνάμην αὐτόν, ἡδίκουν μὲν οὐδ' οὕτως – οὐ γὰρ ταῦτά ἀλλὰ μείζονα καὶ πλείονα δίκαιοι οἱ ἄρχοντες ἀντιπάσχειν εἰσὶν – ταῖς δὲ χερσὶ τυπτόμενος ὑπ' αὐτοῦ, ταῖς χερσὶν ἅπερ ἔπασχον ἀντιδρῶν, πότερα ἡδίκουν

---

<sup>66</sup> V. WOHL, *Law's Cosmos. Juridical Discourse in Athenian Forensic Oratory*, Cambridge, 2010, p. 119.

Se avessi respinto con un ferro, una pietra o un bastone colui che aveva sferrato il primo colpo, neppure così avrei commesso una colpa: un aggressore merita di ricevere una risposta non uguale, ma più grande e maggiore di quella che ha procurato. Ma poiché, colpito da lui con le mani, restituii con le mani ciò che avevo subito, qual è la mia colpa?

Intese alla lettera nella loro interpretazione tradizionale, richiamata dal giovane, le disposizioni draconiane dovevano sancire l'impunità dell'uccisore dell'ἄρχων χειρῶν ἀδίκων, senza porre limite alcuno alla reazione dell'agredito. Ai suoi argomenti si contrappongono quelli più elaborati dell'accusa, che va oltre la lettera della legge per sostenere che, lungi dal meritare impunità, l'imputato è un omicida volontario – perché sapeva che, per via della sua forza da giovane, con lo sferrare il pugno avrebbe causato la morte del vecchio che lo aveva aggredito –, e come tale va punito. Non ha ucciso il vecchio in modo legittimo perché la sua reazione è stata sproporzionata, eccessiva rispetto all'azione (3.4):

εἰ γὰρ αἱ χεῖρες ἃ διανοούμεθα ἐκάστω ἡμῶν ὑπουργοῦσιν, ὁ μὲν πατάξας καὶ μὴ ἀποκτείνας τῆς πληγῆς βουλευτῆς ἐγένετο, ὁ δὲ θανασίμως τύπτων τοῦ θανάτου. ἐκ γὰρ ὧν ἐκεῖνος διανοηθεὶς ἔδρασεν, ὁ ἀνὴρ τέθνηκεν

Se le mani eseguono per ciascuno di noi ciò che ci proponiamo, colui che colpì e non uccise fu autore intenzionale del colpo, mentre colui che colpì mortalmente fu autore intenzionale della morte: fu infatti per ciò che egli fece intenzionalmente che il vecchio morì.

Le *Tetralogie*, si è detto, sono casi di scuola, prodotti della sofistica, δισσοὶ λόγοι in cui doveva equivalersi il peso dei discorsi dei due contendenti. In questa tetralogia, tuttavia, l'accusa ha chiaramente la parte più forte: il che è significato dalla circostanza che il convenuto prende la via dell'esilio volontario prima di pronunciare il discorso di replica – e dunque prima che i giudici pronunciassero il loro verdetto. Nella realtà giuridica di Atene, l'abbandono del processo e della città rientrava tra i diritti di chi era accusato per omicidio (Dem. *Aristocr.* 69; Poll. 8.117); ma senza dubbio la decisione di andarsene era segno della scarsa fiducia in un giudizio favorevole.

Ciò confermerebbe che nell'Atene di età classica non era più tollerato quel ricorso indiscriminato, spregiudicato, emozionale, che Draconte con la sua legge aveva invece

ampiamente autorizzato. All'impunità iniziale, che implicava anche assenza di processo, si sostituisce un processo in cui i giudici del Delfinio assolvono il convenuto che ammetta di aver ucciso ma affermi di averlo fatto κατὰ τοὺς νόμους, a patto che questi abbia effettivamente ucciso nelle circostanze previste dalla legge e non abbia ecceduto nella propria reazione.

## 6. Conclusioni

La legge di Draconte non segna “il passaggio tra due momenti storicamente e ontologicamente diversi”, né determina la “suppression of self-help”<sup>67</sup>. Lungi dallo stravolgere un sistema pregresso, Draconte affida alla scrittura una consuetudine consolidata, la ordina, la specifica, e propone – senza imporlo – un sistema che orienta la vendetta, senza però cancellarla del tutto. Un sistema destinato con il tempo ad avere successo (nel senso di un progressivo abbandono degli strumenti di pura autotutela), in quanto capace di assicurare certezza di procedura, di composizione e di pena.

Se fossero ricorsi agli organi cittadini evitando di farsi giustizia da sé e seguendo la strada definita dal legislatore nelle linee iniziali della sua legge, i parenti della vittima avrebbero ottenuto soddisfazione e al tempo stesso garanzie da parte della città – perché eventuali ritorsioni da parte della famiglia di chi era stato giudicato omicida in un tribunale sarebbero stati considerati illecite (e dunque punite come tali), e non atti dovuti, secondo le regole di un mondo dominato dal ciclo della vendetta pura<sup>68</sup>. Per altro verso, nella parte successiva della sua legge, Draconte elenca e dettaglia in modo tassativo le circostanze in cui uccidere è lecito, e l'omicida non subisce conseguenza alcuna – nel senso che non è né punito né sottoposto a processo.

Si può ben dire che la legge di Draconte instauri ad Atene non già un sistema in cui la città ha il monopolio della giustizia e delle pene, ma un ordinamento vendicatorio,

---

<sup>67</sup> Le frasi, rispettivamente di Cantarella e Phillips, sono state citate anche in precedenza nel testo: vd. *supra*, nt. 000.

<sup>68</sup> Garanzie erano previste da Draconte anche per l'omicida, come si legge alle ll. 26-28, ricostruite sulla base di Dem. *Aristocr.* 37: chi avesse ucciso (o causato la morte di) un omicida in esilio, che si teneva lontano dai luoghi a lui interdetti, sarebbe incorso nelle stesse pene previste per chi uccideva un ateniese (ἐὰν δέ τις τὸν ἀνδροφόνον κτείνῃ ἢ αἴτιος ᾗ φόνου, ἀπεχόμενον ἀγορᾶς ἐφορίας καὶ ἄθλων καὶ ἱερῶν Ἀμφικτυονικῶν, ὥσπερ τὸν Ἀθηναῖον κτείναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι, διαγιγνώσκειν δὲ τοὺς ἐφέτας); sul passo vd. C. PELLOSO, *'Popular Prosecution' in Early Athenian Law*, cit., pp. 19 ss. (con relative note).

in cui la città, con i suoi organi giudiziari, non vieta né rifiuta la vendetta, ma nemmeno la accetta “solamente come sentimento o reazione che dipende interamente dal soggetto”. Al contrario la disciplina, in modo tale che alla parte offesa, legittimata dalla collettività, venga “riconosciuta una superiorità morale. [...] Questa superiorità è quella che dà il potere di riconciliarsi e di concedere il perdono, che non è il perdono di una vittima confusa e piena di bontà, ma di una parte offesa che può contare sulla solidarietà sociale”<sup>69</sup>.

#### Abstract

[It.] Il presente contributo si propone di ritornare su alcuni passaggi chiave della controversa legge di Draconte per dimostrare che quella legge non fu uno spartiacque tra due momenti “storicamente e ontologicamente diversi”, come pure una parte consistente della dottrina ritiene. Il primo legislatore ateniese si limitò a fissare sulla pietra alcune consuetudini da tempo in uso e specificò dettagli (per esempio in relazione all’identità dei parenti titolati a esperire l’azione contro l’omicida, o a concedere la αἵδεσις) che nella precedente tradizione orale dovevano lasciare adito a dubbi e incertezze. In quest’ottica, il confronto con alcuni studi recenti relativi alla giustizia vendicatoria permette di affermare che Draconte istituì ad Atene un ordinamento vendicatorio, che non cancellava la vendetta ma la disciplinava, lasciando ampio spazio al self-help e alla composizione volontaria tra omicida e famiglia dell’ucciso.

[Eng.] This contribution aims to revisit certain key aspects of Draco’s controversial law, in order to demonstrate that it did not represent a watershed between two “historically and ontologically distinct” periods, as some scholars maintain. The first Athenian legislator merely wrote down on the stone some long-standing customary practices, clarifying details (for example, regarding the identity of the relatives entitled to bring action against the killer or to grant the αἵδεσις) that, within the previous oral tradition, likely gave rise to doubts and uncertainties. From this perspective, a comparison with recent studies on retaliatory justice supports the assertion that Draco established in Athens a system of retributive justice that did not abolish vengeance, but rather regulated it, leaving a consistent room for self-help and voluntary settlement between the killer and the victim’s family.

---

<sup>69</sup> Così I. TERRADAS SABORIT, *La vendetta nell’ordinamento vendicatorio*, cit., pp. 127, 132. Un riferimento esplicito alla legge di Draconte come esempio di ordinamento vendicatorio si trova in I. TERRADAS SABORIT, *La justicia más antigua. Teoría y cultura del ordenamiento vindicatorio*, Madrid, 2019, pp. 152 ss. (ove si specifica chiaramente che “la famosa ley de Dracón [...] resulta perfectamente congruente con el ordenamiento vindicatorio” (anche se poi in questo caso la tesi è viziata dal fatto che l’autore assume come valida la tesi di M. GAGARIN, *Drakon and Early Homicide Law*, cit., la cui debolezza è stata evidenziata *supra*, 000).

Keywords

[It.] Vendetta; Giustizia privata; Diritto greco; Omicidio; Draconte

[Eng.] Revenge; Self-help; Greek law; Homicide; Drakon